



P.P. CH-3003 Berna-Wabern, UFM, Bmh

Ai partecipanti all'indagine conoscitiva

Nostro riferimento: Bmh  
Berna-Wabern, 12 luglio

**Modifiche d'ordinanza legate all'approvazione e alla trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (sviluppo dell'acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sugli stranieri (controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES).**

### Indagine conoscitiva

---

Gentili Signore, egregi Signori,

il 30 gennaio 2009 il Consiglio federale ha significato all'Unione europea la decisione della Svizzera di recepire la direttiva sul rimpatrio, fatta salva l'approvazione definitiva del Parlamento, e di procedere alle necessarie modifiche di legge. Le principali modifiche legate al recepimento e alla trasposizione della direttiva sul rimpatrio sono intervenute nella legge, più precisamente nella sezione 3 (Misure di allontanamento e di respingimento) e nella sezione 5 (Misure coercitive) del capitolo 10 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20). Il Parlamento ha approvato la modifica di legge durante la sessione estiva del 2010.

A livello di ordinanza occorrono poche modifiche in vista della trasposizione della direttiva sul rimpatrio. Gli adeguamenti concernono in particolare l'organizzazione della sorveglianza indipendente dei rinvii (monitoraggio; art. 71a AP-LStr) e l'emanazione delle decisioni di allontanamento. Occorrerà invece modificare in maniera più sostanziale le istruzioni in materia. L'Ufficio federale della migrazione (UFM), in collaborazione con i Cantoni e con il Corpo delle guardie di confine (Cgcf), procederà ai necessari adeguamenti, elaborando in particolare modelli per l'attuazione della procedura di allontanamento formale. I risultati vi perverranno nel corso dell'estate.

Oltre a quelle indotte dalla trasposizione della direttiva sul rimpatrio, la LStr ha subito anche altre modifiche legate alla lotta alla migrazione illegale. In tale contesto occorrono altresì adeguamenti a livello d'ordinanza, in particolare per quanto concerne i consulenti in materia



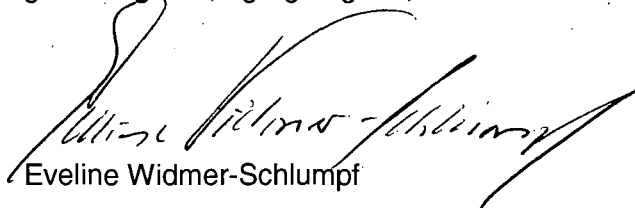
di documenti (art. 100a AP-LStr) e il sistema d'informazione MIDES presso i Centri di registrazione e procedura (CRP; art. 99a segg. AP-LStr).

La proposta modifica dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Oasi 1; RS 142.311) mira ad aumentare la durata massima del soggiorno dei richiedenti l'asilo presso i CRP dagli attuali 60 a 90 giorni.

Vi invito a far pervenire i Vostri pareri **entro il 15 settembre 2010** all'Ufficio federale della migrazione, Ambito direzionale Politica migratoria, Diritto:

signor Hanspeter Blum, [hanspeter.blum@bfm.admin.ch](mailto:hanspeter.blum@bfm.admin.ch)

Ringraziandovi anticipatamente per la Vostra preziosa collaborazione, Vi prego di gradire, gentili Signore, egregi Signori, i miei distinti saluti.



Eveline Widmer-Schlumpf

Allegati:

- Avamprogetti di ordinanze (d, f, i)
- Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva (d, f, i)
- direttiva sul rimpatrio